



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N.11**

#### OGGETTO:

**Organizzazione della 46° edizione del Carnevale Santenese 2024: approvazione dell'iniziativa, pagamento diritti SIAE ed erogazione contributo a favore delle Associazioni "La Combricola" e "Alpini"**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. GHIO Roberto	Sindaco	Sì
2. ROMANO Paolo	Vice Sindaco	Sì
3. BARBINI Cristian	Assessore	Sì
4. PERRONE Alessia	Assessore	Sì
5. TRIMBOLI Ugo Cosimo	Assessore	Sì
6. MIGLIORE Silvia	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	6
	Totale Assenti:	0

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Pietrantonio DI MONTE la Giunta comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco GHIO Roberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Organizzazione della 46° edizione del Carnevale Santenese 2024: approvazione dell'iniziativa, pagamento diritti SIAE ed erogazione contributo a favore delle Associazioni "La Combricola" e "Alpini"**

### **PREMESSO CHE:**

L'Amministrazione Comunale, l'Associazione La Combricola di Santena, la Pro Loco Santenese e l'Associazione Alpini hanno concordato anche quest'anno il programma delle manifestazioni e delle iniziative in occasione del tradizionale appuntamento del Carnevale, che avrà luogo sabato 24 Febbraio 2024 con la tradizionale sfilata di carri allegorici per le vie cittadine.

La manifestazione prevede una serie di iniziative che coinvolgono sia gli adulti che i bambini, il programma dettagliato verrà diffuso alla cittadinanza mediante la distribuzione di appositi volantini informativi e sui canali social istituzionali.

Per l'organizzazione del Carnevale, nonostante l'impiego dei volontari, occorre stanziare delle risorse economiche per sostenere in parte le spese organizzative. L'amministrazione ha pertanto ritenuto necessario e opportuno erogare anche quest'anno un contributo economico quantificato in:

- € 3.500,00 all'Associazione "La Combricola", che ha presentato richiesta in data 1327 del 30.01.2024;
- € 400,00 all'Associazione Alpini, che ha presentato richiesta in data 17.01.2014, ns. prot. 746.

L'erogazione economica è finalizzata al parziale rimborso delle spese organizzative dell'evento, sostenute dalle Associazioni. L'Associazione "La Combricola" provvederà infatti a rimborsare ai partecipanti alla manifestazione (genitori scuole dell'infanzia Marco Polo e San Giuseppe, Tetti Giro, Gruppo Scout, Circolo San Luigi, ecc.) le spese di allestimento carri, le spese di acquisto materiali, le spese di assicurazione e collaudo di sicurezza, i costi per il carburante dei carri allegorici provenienti da altri comuni della zona, previa presentazione di apposita documentazione contabile (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali). Tale coinvolgimento, positivamente avviato nell'anno 2013 dall'Assessorato alla cultura, ha contribuito al buon esito dell'iniziativa sia come programma complessivo della manifestazione, sia come partecipazione attiva dei soggetti organizzatori e infine di affluenza di spettatori, provenienti anche da altri comuni. L'Associazione Alpini fornirà un punto ristoro a favore dei partecipanti, con dolci tipici e bevande.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

L'Amministrazione Comunale ha inoltre stabilito di sostenere direttamente le spese relative ai diritti d'autore dei brani eseguiti durante le manifestazioni in programma durante il Carnevale, quantificate in € 626,15 e da versare alla Siae – Mandataria di Moncalieri (come da preventivo giunto in data 22.01.24 ns. prot. 939).

**ACCERTATO** che le Associazioni beneficiarie risultano in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinatarie di contributi, ai sensi e per gli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2003 successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 56 del 12.12.2005 (ed. 2 Rev. 2 – Rg/008/Cult). In particolare il Capo III del predetto regolamento stabilisce i criteri e le modalità con le quali è possibile da parte degli organismi associativi chiedere ed ottenere contributi comunali. L'art. 15 del su indicato regolamento, che assegna tali competenze alla Giunta, dispone che l'erogazione di contributi debba avere luogo in ragione della ricaduta sociale dell'attività svolta dalle Associazioni, intesa come: "il vantaggio materiale ed immateriale che si riflette sulla collettività a seguito della realizzazione del programma o delle attività poste in essere da Associazioni, Enti o privati". L'attività svolta dalle Associazioni è conforme ai fini istituzionali del Comune e nell'interesse della collettività locale anche alla luce del parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte con Delibera 15 aprile 201 n. 46/2011/SRCPIE/PAR.

**RISCONTRATO** che sussistono le ragioni di pubblico interesse che rendono legittima l'assegnazione dei contributi in quanto tali enti associativi operano senza fini di lucro per:

- favorire le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago della popolazione santenese;
- coinvolgere i ragazzi e i giovani in attività ricreative e di coesione sociale;
- contribuire alla conservazione delle tradizioni locali;

**VERIFICATI** dunque:

- 1) i costi dell'iniziativa e l'ammissibilità dell'intervento economico;
- 2) le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- 3) l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RIBADITO** che è intenzione dell'Amministrazione Comunale assegnare i contributi sulla base di metodologie e criteri precisi, in grado di assicurare maggiore trasparenza e un più efficiente impiego delle risorse pubbliche privilegiando i soggetti che svolgono attività di ampia ricaduta sociale per la comunità locale;

**RICHIAMATA** la seguente normativa:

- articolo 118 della Costituzione;
- articolo 12 Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materie di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- articolo 26 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- articolo 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
- Codice del Terzo Settore (D.lgs. 3 3 luglio 2017, n. 117), come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
- l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: “I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto”.

**RISCONTRATO** che secondo il parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006 concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta quanto segue: *“In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fine dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico. Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa. Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione". Inoltre secondo il parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo: "la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità*



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

*prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socioeconomico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti”.*

**VISTO** altresì l'art. 20 del predetto regolamento il quale stabilisce che “l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute.

**VISTO** il vigente Statuto Comunale.

**VISTO** il Regolamento per la disciplina delle concessioni di sovvenzioni e contributi e attribuzione di agevolazioni.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267.

Con voti unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la realizzazione dell'iniziativa in oggetto relativa al carnevale santenese 2024 così come evidenziato in premessa;

2. **DI AUTORIZZARE** l'erogazione un contributo economico straordinario all'Associazione “La Combricola” - con sede in Santena Via Vespucci n. 16 - mediante accredito sul conto corrente dell'associazione della somma di € 3.500,00 a carico del codice di bilancio 05.02.1 /Cap. 1604.100 denominato “Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private” P.U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private del Bilancio finanziario 2024/26 – competenza ed esigibilità 2024;

3. **DI AUTORIZZARE** l'erogazione di un contributo economico straordinario pari a € 400,00 all'Associazione “Alpini” - con sede in Santena, Via Principe Amedeo n. 47, mediante accredito sul conto corrente dell'associazione, a carico del codice di bilancio 05.02.1 Cap. 1604.100 denominato “Trasferimenti/contributi a istituzioni sociali private” P.U. 1.04.04.01.001 del Bilancio finanziario 2024/26 – competenza ed esigibilità 2024;

4. **DI AUTORIZZARE** il pagamento dei diritti SIAE per gli eventi connessi al carnevale 2024, come da preventivo sopra citato, per un totale di € 626,15 a carico del codice di bilancio 05.02.1 Cap. 1512.99 denominato “Spese per manifestazioni e attività culturali diverse -



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

prestazione di servizi” P.U. U.1.03.02.99.000 dall’impegno 194/2024 del Bilancio finanziario 2024/25 – competenza ed esigibilità 2024;

5. **DI DARE ATTO** che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali, non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973.

6. **DI DARE ATTO** che le Associazioni dovranno rendicontare le spese sostenute ai sensi del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2) e, come stabilito dalla Corte dei Conti – Regione Friuli Venezia Giulia – Sez. Giurisdizionale – Sentenza del 17.02.2014, hanno l’obbligo della tenuta di scritture contabili e di conservazione dei titoli di spesa.

7. **DI DARE ATTO** che:

- a. l’organizzazione dell’evento patrocinato è coperto dalla polizza assicurativa sulla responsabilità civile stipulata dall’Amministrazione Comunale;
- b. gli organizzatori hanno l’obbligo di richiedere e conseguire i necessari permessi, autorizzazioni, nullaosta rilasciati dalle Autorità Competenti in materia igienico sanitaria e di polizia amministrativa (T.U.L.P.S.);

8. **DI INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Responsabile Area Socio Culturale, Sig.ra Bergoglio Ornella;

9. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata all’Associazione La Combricola e all’Associazione Alpini;

10. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

Successivamente,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive all'adozione del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 per consentire l'adozione immediata degli adempimenti conseguenti.

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL SINDACO**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: GHIO Roberto

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Firmato digitalmente**  
F.to: Dott. Pietrantonio DI MONTE

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.